

VERIFICA PERIODICA SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE AL 31/12/2022

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc;.
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) servizi pubblici locali di rilevanza economica: sono definiti all'art. 2 come "i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);
- **b) servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete "i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a

regolazione ad opera di un'autorità indipendente". Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge".

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di "privativa" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicatele eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/2016;

d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete,** alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF),** asseverato, da aggiornare triennalmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza:
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (art. 14, c. 3);

Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.

1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di

servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;

- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
- d) la relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazione delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente sottosezione I livello "servizi erogati" e/o creando in "altri contenuti" apposita sezione denominata "servizi pubblici locali D.Lgs. n. 201/2022") e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 preveda l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;

D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Cellamare, distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA		SOCCETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Igiene urbana	Appalto	SI	SI	SI
2	Illuminazione votiva	Diretta	SI	NO	NO
3	Impianti sportivi (Palestre, campi da tennis)	Convenzione con ASD/SSD	NO	NO	NO
4	Refezione scolastica	Appalto	SI	NO	SI

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Cellamare i seguenti servizi:

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETEN TE
1	Igiene urbana	Appalto	Teknoservice Srl-P.IVA: 088547600– Piossasco(TO)	16/04/2022 - 15/04/2024	Polizia Locale
2	Refezione scolastica	Appalto	Triggiano (RA)	Al 31.12.2022 in proroga tecnica	AAGG Servizi sociali

1. IGIENE URBANA

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

L'appalto comporta l'organizzazione, la direzione, la fornitura dei mezzi che l'appaltatoreriterrà necessari per l'esecuzione degli stessi, la manutenzione delle attrezzature dadistribuite all'utenza con obbligo di manutenzione e reintegro in caso di necessità, lafornitura di materiali di consumo e l'impiego di personale (tecnici, amministrativi, operatoricontrollori, autisti e operatori ecologici, ecc..) necessario per l'esecuzione del servizio.

B) Contratto di servizio

Il contratto di servizio mira ad ottenere un generalizzato aumento dell'efficienza e dell'efficacia tanto del sistemadi raccolta dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati quanto deiservizi di igiene urbana; mira, inoltre, a rendere centrale il tema del recupero dei rifiuti solidi urbani e speciali nonpericolosi assimilati attraverso il mantenimento e potenziamento di raccoltededicate volte a migliorare, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, l'incidenza. complessiva della raccolta differenziata in aderenza alle disposizioni dellanormativa vigente;inoltre si sostanzia nell'istituzione di un sistema di relazioni con l'utenza che si basi sul principio della miglioreconoscenza dei comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimentodegli obiettivi di progetto.

a durata dell'appalto è stabilita in anni 2, decorrenti dal 16/04/2022.

Il valore complessivo dell'appalto è di \in 1.186.695,13compresoIVAal10%, oltre ai costi di aggiornamento contrattuale del personale con decorrenza dal 16/04/2023 pari ad \in 572,55; il valore su base annua, di conseguenza deve essere diviso per le due annualità, risultando essere pari ad \in 593.347,56 per annualità, non coincidendo con l'anno solare.

Il gestore, nei limiti di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto e dagli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di servizio, è tenuto ad adeguare l'organizzazione e l'erogazione dei servizi a quanto previsto dal regolamento comunale che disciplina la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati approvato dal Comune.

Uno degli obbiettivi che il Comune di Cellamare si è posto è quello potenziare/consolidare le raccolte già attivate al fine di migliorare, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, l'incidenza complessiva della raccolta differenziata in aderenza alle disposizioni della normativa vigente. A tal fine l'impresa aggiudicataria dovrà garantire il raggiungimento minimo dei tassi di raccolta differenziata indicati nel progetto e comunque non inferiori a:

- *I anno* : 65% (sessantacinque per cento);
- II anno: 68% (sessantotto per cento).

Ai fini del calcolo e della verifica del raggiungimento delle suddette percentuali si farà riferimento al valore comunicato annualmente alla regione ai fini dell'applicazione dell'Ecotassa; il tutto al fine di non aggravare il costo per i cittadini

C) Sistema di monitoraggio - controllo

La struttura preposta al monitoraggio e controllo della gestione ed erogazione del servizio è, ex art. 147quater Tuel, il III SETTORE Polizia Locale- Protezione civile – SUAP, Ecologia ed Ambiente

D) Identificazione soggetto affidatario

Il soggetto affidatario del servizio è la Teknoservice Srl- P.IVA: 08854760017 con sede in Viale dell'Artigianato n.10, 10045– Piossasco (TO)

E) Andamento economico

Nell'ultimo triennio il servizio era affidato alla Er Cav. srl, mentre a partire dal 16/04/2022 tale servizio di raccolta e trasporto rifiuto è affidato alla Teknoservice srl. a seguito regolare aggiudicazione, come da procedura ad evidenza pubblica L'affidamento alla Er. Cav. srl prevedeva il pagamento di un canone mensile onnicomprensivo che portava a quest'ultima i benefici dei proventi del materiale differenziato. Con l'avvicendamento ad opera della Teknoservice srl,l'attuale canone mensile tende a ricompensare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, mentre i proventi sono introitati dal Comune di Cellamare. Nel 2022, dal momento dell'avvicendamento, ovvero dal 16/04/2022, i proventi della commercializzazione dei rifiuti sono stati pari ad $\mathfrak E$ 48.941,54.

Dato che il numero degli abitanti di Cellamare è numericamente di 5757 ed avendo un costo complessivo di \in 1.186.695,13compresoIVAal10%, il costo pro capite (per utente e/o cittadino), riferito solo al periodo di gestione Teknoservice srl nel 2022, ovvero dal 16/04/2022 al 31/12/2022 è pari ad \in 71.40.

Il personale in forza della Teknoservice srl è di 8 (otto) operatori, di cui: 1(uno) addetto allo spazzamento, 3 (tre) operatori ecologici, 1(uno) addetto impianti, n. 2 (due) autisti ed 1 (uno) responsabile centro servizi.

F) Qualità del servizio

I risultati raggiunti dalla Teknoservice srl rispecchiano le aspettative contrattualmente stabilite sotto il profilo della tempestività, dell'accessibilità, della trasparenza e dell'efficacia. Le poche segnalazioni di disservizio sono state ancorate a disguidi dell'utenza circa l'orario del conferimento ovvero o al non corretto conferimento secondo i principi della raccolta differenziata

G)Obblighi contrattuali

Sotto il profilo contrattuale l'azienda ha rispettato gli impegni assunti con la presentazione della sua offerta tecnica, nel rispetto del CSA e delle eventuali migliorie.

H)Vincoli

Il livello della raccolta differenziata raggiunto, supera abbondantemente quello richiesto dalla normativa nazionale, pari al 65%, attestandosi ad oltre 10 punti percentuali in più.

I)Considerazioni finali

Nell'esprimere considerazioni finali in merito:

- la verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale risulta complessivamente soddisfare gli impegni contrattuali;
- la gestione del servizio rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- la gestione del servizio non mina gli equilibri di bilancio del comune di Cellamare;
- Sicuramente data l'imminenza della scadenza contrattuale, saranno apportate delle modifiche alla gestione del servizio in relazione a possibili incrementi dei servizi da erogare alla cittadinanza (tipo lavaggi strade e carrellati da inserire nel canone).

2. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Premesso che il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, prevedendo, in modo particolare, ai sensi dell'art. 30, una verifica periodica della situazione gestionale dei detti servizi pubblici locali dal punto divista tanto economico quanto della qualità del servizio, dell'efficienza e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto stesso, si rappresenta che il servizio di refezione scolastica è un servizio pubblico locale, quale attività che prevede la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, oltre che un servizio di rilevanza economica, come definito dall'art. 2 dello stesso decreto, il quale parla di servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, cioè trattasi di un servizio che presenta il carattere della redditività, così come sottolineato dal Consiglio di Stato. Tale servizio, all'interno del Comune di Cellamare, è gestito attraverso la forma dell'affidamento a terzi, secondo la disciplina dettata dalla materia dei contratti di appalto.

B) Contratto di servizio

Trattasi dunque di appalto, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni dell'Istituto Comprensivo Nicola Ronchi di Cellamare, ed, in particolare, ad oggi n. 9 sezioni di scuola dell'infanzia e n. 5 sezioni della scuola primaria, per un numero di fruitori di circa 200 alunni e per circa 160 giorni ad anno scolastico.

Tale servizio, all'interno del Comune di Cellamare, alla data del 31.12.2022, comprende l'approviggionamento delle materie prime alimentari e dei prodotti da utilizzare per la preparazione dei pasti, la preparazione e la cottura dei cibi nel locale (circa 40 mq.) messo a disposizione dall'Amministrazione comunale nel rispetto dei menu elaborati dalla Asl, lo sviluppo delle diete speciali, il trasporto dei pasti dal centro cottura presso i plessi scolastici di consumo, la fornitura di tovaglie, stoviglie, l'apparecchiatura e la sparecchiatura.

L'affidamento del servizio, conferito per il triennio 2017/2020, con scadenza contrattuale al 31.05.2020, è stato oggetto di proroga fino al nuovo affidamento, conferito con determinazione dell'Ufficio Gare n. 116/2023, con avvio il 09.05.2023.

C) Sistema di monitoraggio - controllo

Per quanto concerne il sistema di monitoraggio, l'amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di controllo attraverso gli Uffici Comunali e a mezzo dei Servizi Asl. Detti controlli periodici (sul personale addetto al servizio, sui pasti, sulle materie prime impiegate, sui locali e sulla sanificazione), sono effettuati almeno due volte l'anno dalla ditta aggiudicataria, a proprie spese e i risultati sono trasmessi agli Uffici comunali.

D) Identificazione soggetto affidatario

Il soggetto affidatario è la ditta FERRARA, con sede in Triggiano alla via Monti n. 22P.IVA 03882850724.

E) Andamento economico

La quantificazione del costo annuale del servizio, fino al 31.12.2022, dunque, è stato determinato considerando il costo unitario del pasto, una media di utenti di circa 200 al giorno con una media di erogazione di 160 giorni per anno: tutto questo ha determinato un costo complessivo, per il detto servizio, di euro 341.899,27 per il triennio 2020/2021/2022, ed in particolare il costo è stato pari ad euro 83.402.02 nell'anno 2020, euro 119.177,50 nell'anno 2021, euro 139.319,75 nell'anno 2022.

Gli utenti hanno sopportato, per il servizio refezione, un costo proporzionato al reddito Isee dichiarato, con agevolazioni in presenza di più figli iscritti al servizio.

In relazione all'andamento economico del servizio di refezione, si rappresenta che i costi, nell'ultimo triennio, sono stati quelli che si indicano nelle tabelle seguenti:

anno 2020

Tipologia di spesa	Contributo regionale assegnato	Entrate per contribuzione famiglie	Contributo regionale utilizzato	Quota a carico del Comune	Spesa Accertata/ Impegnata
Mensa a cura del Comune	€. 10.613,00	€. 44.903,00	€. 10.613,00	€. 27.885,60	€. 83.402,02
Totali	€. 10.613,00	€. 44.903,00	€. 10.613,00	€. 27.885,60	€. 83.402,02

Anno 2021

Tipologia di spesa	Contributo regionale assegnato	Entrate per contribuzione famiglie	Contributo regionale utilizzato	Quota a carico del Comune	Spesa Accertata/ Impegnata
Mensa a cura del Comune	€. 15.840,00	€. 61.362,12	€. 15.840,00	€. 41.975,38	€. 119.177,50
Totali	€. 15.840,00	€. 61.362,12	€. 15.840,00	€. 41.975,38	€. 119.177,50

Anno 2022

Tipologia di spesa	Contributo	Entrate per	Contributo	Quota a	Spesa
	regionale	contribuzione	regionale	carico del	Accertata/
	assegnato	famiglie	utilizzato	Comune	Impegnata
Mensa a cura del Comune	€. 19.080,00	€. 78.375,95	€. 19.080,00	€. 41.863,80	€. 139.319,75

Totali ϵ . 19.080,00 ϵ . 78.375,95 ϵ . 19.080,00 ϵ . 41.863,80 139.319,75

F) Qualità del servizio

il servizio di refezione scolastica ha rappresentato un servizio di qualità reso all'utenza scolastica.

G)Obblighi contrattuali

I principali obblighi posti a carico del gestore, come da capitolato, sono costituiti dal rispetto delle norme vigenti in materia, ed, in particolare, di quelle di cui al regolamento CE n. 889/2008 nella preparazione dei pasti, di quelle relative alle leggi vigenti in relazione al personale utilizzato, che deve essere alle dirette dipendenze della ditta aggiudicataria e costantemente in regola con le norme contrattuali anche di natura economica. Si fa presente, inoltre, che il personale utilizzato deve essere in numero sufficiente a garantire il servizio, deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge e soprattutto che l'organizzazione e la responsabilità rimangono esclusivamente della ditta aggiudicataria

H)Vincoli

I)Considerazioni finali

In conclusione, può affermarsi che il servizio di refezione scolastica ben funzioni, alla luce delle risultanze e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, nonostante tale servizio gravi in parte sul bilancio comunale.

Con il nuovo affidamento del servizio, conferito con determinazione n. 116/2023 dell'ufficio tecnico comunale, ci saranno, certo, alcune modifiche quanto relative alla quantificazione dei costi del servizio tanto relative al rispetto delle norme di cui al decreto interministeriale n. 135/2008 e di cui al DM 10/03/2020 (Criteri ambientali per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica/asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado").